



Webinar

Public Procurement e Criteri Ambientali Minimi

Mercoledì 5 luglio 2023



Panorama giurisprudenziale sui CAM

Paola Conio

Avvocato – Senior Partner Studio Legale Leone

Consulente legale ACCREDIA

Mercoledì, 05 luglio 2023

QUESTIONI AFFRONTATE DALLA GIURISPRUDENZA

- Da quando decorre il **termine decadenziale** per impugnare una gara che non tiene in considerazione i CAM?
- **Che effetto ha**, sulla legittimità dell'intera gara, **la mancata considerazione dei CAM**?
- **E' sufficiente**, al fine di ottemperare all'obbligo di considerazione dei CAM, **richiamare** nei documenti di gara **il rispetto della normativa vigente**?
- **E' legittimo** richiedere in gara la **documentazione probatoria** attestante il rispetto dei **CAM**?
- E' possibile **non considerare i CAM nella progettazione esecutiva**, rinviandone l'applicazione alla gara?
- I CAM devono essere applicati negli **affidamenti in-house**?

CONSIGLIO DI STATO SENT. N. 2799/2023

**Oggetto
dell'affidamento**



Affidamento, in ambito regionale, del servizio di conduzione e gestione degli impianti tecnologici, elettrici e speciali delle Aziende Sanitarie aderenti, compresa la produzione e la fornitura del calore, la fornitura di energia elettrica, la fornitura di acqua, la realizzazione di interventi di manutenzione sugli impianti e sulle apparecchiature, così come previsto nel Capitolato Tecnico e nei diversi documenti di gara

CAM di riferimento



decreto ministeriale del 7 marzo 2012, avente ad oggetto l' "adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici – servizio di illuminazione e forza motrice – servizio di riscaldamento/raffrescamento"

CONSIGLIO DI STATO SENT. N. 2799/2023 - segue

Oggetto della
contestazione



Illegittimità per mancato inserimento negli atti di gara delle diagnosi energetiche e dell'ulteriore documentazione indicata all'art. 4 del DM citato


Controdeduzioni



Il ricorrente (quarto classificato) non avrebbe rispettato il termine decadenziale per l'impugnativa asseritamente decorrente dalla pubblicazione della documentazione di gara”


CONSIGLIO DI STATO SENT. N. 2799/2023 - segue

Decisione sulla
tardività



Ricorso tempestivo: la non conformità della legge di gara alle norme in materia di criteri ambientali minimi non costituisce un vizio che consenta un'impugnazione immediata, con la conseguenza che la partecipazione alla procedura di affidamento non implica acquiescenza alle regole della gara e consente l'impugnazione successiva

Decisione sul merito



Procedura illegittima: “lungi dal risolversi in mere norme programmatiche [i CAM] costituiscono in realtà obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti, come si desume plasticamente dal terzo comma dell’art. 34, il quale sancisce che “L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione”” e che “la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari” e nel diffondere l’occupazione “verde””

CONSIGLIO DI STATO SENT. N. 8773/2022

La ratio dell'obbligatorietà della previsione dei criteri ambientali minimi consiste nell'**esigenza di garantire** che la **politica nazionale** in materia di appalti pubblici verdi sia **incisiva** non solo nell'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell'obiettivo di **promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili**, "circolari" e nel diffondere l'occupazione "verde". Ne consegue che non possono ritenersi rispettate le relative previsioni allegando il **generico rinvio** della legge di gara alle disposizioni vigenti, ovvero opponendo in memoria - in un'ottica di risultato - che l'aggiudicataria avesse comunque "offerto in gara prodotti biologici e possiede certificazioni idonee a minimizzare l'impatto ambientale nella fase esecutiva della commessa". (Riforma T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, n. 1702/2021.)

Il mancato inserimento dei criteri ambientali minimi nella legge di gara comporta **la caducazione dell'intera gara e l'integrale riedizione della stessa**, emendata dal vizio in questione. Il vizio non rientra tra quelli che impongono l'impugnazione immediata e la partecipazione alla gara non vale acquiescenza. (La sentenza dichiara anche inefficace il contratto)

CONSIGLIO DI STATO SENT. N. 3197/2022

E' legittima la clausola del bando che richiede al concorrente la **presentazione in sede di gara** della **documentazione probatoria** attestante il rispetto dei **Criteri Ambientali Minimi** (nel caso di specie per la specifica categoria merceologica delle calzature), in quanto l'obbligatorietà del rispetto dei predetti criteri è prevista dall'art. 34 del codice dei contratti pubblici e dai commi 1126 e 1127, art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. (legge finanziaria per l'anno 2007). (Conferma T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, n. 9140/2021.)

CONSIGLIO DI STATO SENT. N. 397/2022

In virtù dell'art. 34 D.Lgs. n. 50 del 2016, **è indispensabile** il rispetto dei criteri minimi ambientali in **fase di progettazione esecutiva**, mentre solo l'offerta di **condizioni superiori** rispetto a quelle minime può costituire **criterio premiante**, in quanto variante migliorativa

CONSIGLIO DI STATO SENT. N. 7093/2021

È da considerarsi ragionevole la previsione dell'art. 34, D.Lgs. n. 50/2016, che dispone l'obbligo di inserire i **Criteri Ambientali Minimi** nelle sole **procedure ad evidenza pubblica**, con conseguente **esclusione** di tale obbligo per gli **affidamenti in house**, posto che dette clausole contrattuali rappresentano un costo per l'operatore di mercato che, al momento della progettazione della procedura ad evidenza pubblica, è giusto venga debitamente considerato dalla stazione appaltante nella determinazione dell'importo a base di gara



Grazie per aver partecipato!

